



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

ai sensi degli artt. 38 e 60 c.p.a.  
sul ricorso numero di registro generale 6969 del 2013, proposto da:  
Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, in persona del Ministro *pro tempore*, Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna, in persona del Ministro *pro tempore*, rappresentati e difesi *ex lege* dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;

*contro*

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

tutti  
rappresentati e difesi dall'Avv. Andrea Pubusa, del Foro di Cagliari, con domicilio  
eletto presso il Consiglio di Stato, Segreteria in Roma, Piazza Capo di Ferro, n. 13;

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED] non costituiti;

*per la riforma*

della sentenza del T.A.R. SARDEGNA - CAGLIARI: SEZIONE I n. 00593/2013, resa tra le parti, concernente il Piano di dimensionamento delle

istituzioni scolastiche e ridefinizione della rete scolastica e dell'offerta formativa  
anno 2013-2014

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di [redacted] e di  
[redacted] e di [redacted] e di [redacted] e di [redacted] e di  
[redacted] e di [redacted] e di [redacted] e di [redacted] e di  
di [redacted] e di [redacted] e di [redacted] e di  
[redacted] e di [redacted] e di [redacted] e di [redacted] e di  
di [redacted] e di [redacted] e di [redacted] e di [redacted]  
e di [redacted] e di [redacted] e di [redacted] e di [redacted] e di  
[redacted] e di [redacted] e di [redacted]

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 ottobre 2013 il Cons. Massimiliano  
Noccelli e uditi per le parti l'Avvocato dello Stato Nicoli e l'Avv. Pubusa;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 c.p.a.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

#### FATTO e DIRITTO

1. Gli originari ricorrenti, genitori di alunni minorenni iscritti presso l'I.I.S. Deledda nonché alunni maggiorenni dello stesso, hanno impugnato il Piano di dimensionamento scolastico 2013/2014 (e gli atti presupposti) che prevede, tra l'altro, la soppressione del loro Istituto con conseguente trasferimento del Liceo linguistico in esso incluso al Liceo delle scienze umane "De Sanctis" ed il trasferimento dell'Istituto di istruzione tecnica, anch'esso ricompreso nell'Istituto di istruzione "Deledda", all'I.I.S. Azuni di Cagliari.

2. Avverso tutti gli atti indicati in epigrafe hanno dedotto articolate censure di seguito sintetizzabili:

1) violazione di legge, violazione dell'art. 14, comma 2, della L.R. 14/1984, violazione dei principi regolanti le fasi del procedimento di formazione dell'atto conclusivo (il piano di dimensionamento scolastico regionale) di cui alle Linee guida e in particolare di quelli sulla partecipazione dei soggetti attivi, violazione di legge (art. 4 comma 2 d.P.R. 233/1998 e artt. 7 e 8 e ss. L. 241 del 1990);

2) violazione di legge (art. 3 L. 241 del 1990, difetto di motivazione, carenza di istruttoria, insussistenza dei presupposti fattuali);

3) violazione di legge, falsa ed erronea applicazione dei criteri dettati dalle Linee guida regionali di cui all'allegato alla delibera G.R. 7/16 del 5.2.2013, falsa ed erronea applicazione dei criteri e obiettivi dettati con deliberazione della Giunta comunale n. 16 del 21.2.2013, art. 3 della l. 241 del 1990 (difetto e/o perplessità della motivazione, carenza dei presupposti di fatto e giuridici), artt. 3 e 34 Costituzione e art. 97, violazione dei principi generali di affidamento e di continuità dell'offerta formativa, eccesso di potere (contraddittorietà tra atti della p.a., ingiustizia manifesta, disparità di trattamento, travisamento dei fatti);

4) illegittimità derivata delle note del MIUR.

3. Il 16 maggio 2013 sono intervenuti in giudizio docenti dell'Istituto Deledda e personale scolastico ATA.

4. Si sono costituiti in giudizio il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e la Regione autonoma della Sardegna, contestando puntualmente le argomentazioni dei ricorrenti e chiedendo il rigetto del ricorso.

5. Alla udienza pubblica del 17 luglio 2013 il ricorso veniva trattenuto per la decisione dal T.A.R. Sardegna che, con sentenza n. 593 del 5.8.2013, ha accolto il ricorso, annullando gli atti impugnati, per l'assorbente profilo della illegittimità della Delibera impugnata per violazione dell'art. 14, comma 2, della L.R. 31/1984.

6. Con ricorso notificato il 17.9.2013 agli originari ricorrenti, ma non alla Regione Sardegna, il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, ha impugnato la sentenza e ne ha chiesto, previa sospensione, la riforma.

7. Si sono costituiti gli appellati, deducendo in via preliminare l'improcedibilità dell'appello, per l'intervenuta adozione della nuova Delibera Regionale n. 36 del 10.9.2013, e nel merito l'infondatezza del ricorso, e hanno chiesto il rigetto dell'appello e dell'istanza incidentale di sospensione.

8. Nella camera di consiglio del 25.10.2013, fissata per la discussione dell'istanza cautelare di sospensione, il Collegio, ritenuta la possibilità di decidere la controversia in forma semplificata, ai sensi dell'art. 60 c.p.a., e sentiti sul punto i difensori delle parti, che nulla hanno osservato od opposto, ha trattenuto la causa in decisione.

9. L'appello del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca è manifestamente improcedibile.

10.1. Ritiene il Collegio, proprio per la manifesta improcedibilità dell'appello, di poter prescindere da profili e/o rilievi, astrattamente o eventualmente prospettabili, di non completa integrità del contraddittorio nei confronti di tutte le parti originarie del primo grado di giudizio, e ciò a mente e in applicazione dell'art. 95, comma 5, c.p.a., secondo cui il Consiglio di Stato, se riconosce che l'impugnazione è manifestamente improcedibile, come nel caso di specie, può non ordinare l'integrazione del contraddittorio, quando l'impugnazione di altre parti è preclusa o esclusa.

10.2. La norma dell'art. 60 c.p.a., che richiede il previo accertamento della *"completezza del contraddittorio"* per pronunciare la sentenza in forma semplificata, deve infatti coordinarsi con la previsione dell'art. 95 c.p.a., che è espressiva di un principio generale di economia dei mezzi processuali e di speditezza del giudizio, tale da prevalere, nell'ottica del codice di rito, anche sull'integrità del contraddittorio, ed impone di definire rapidamente il giudizio, in presenza di ricorsi (art. 49, comma 2, c.p.a.) e/o di impugnazioni (art. 95, comma 5, c.p.a.) irricevibili, inammissibili, improcedibili o infondate, a maggior ragione anche nella forma della sentenza semplificata e in sede di decisione della domanda cautelare.

10.3. La prevalenza dell'enunciato principio anche in sede di decisione in forma semplificata si evince chiaramente, del resto, proprio dall'art. 49, comma 2, c.p.a., il quale prevede che il giudice, in tali ipotesi, non ordina l'integrazione del contraddittorio e definisce il giudizio proprio con sentenza in forma semplificata ai sensi dell'art. 74 c.p.a.

11. Il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, ciò premesso, ha impugnato, nel presente giudizio, la sentenza n. 593 del 5.8.2013 con la quale il T.A.R. Sardegna ha annullato il Piano di dimensionamento delle istituzioni scolastiche e ridefinizione della rete scolastica e dell'offerta formativa anno 2013-2014 nella parte in cui tale Piano ha disposto la soppressione dell'I.I.S. Grazia Deledda, con conseguente trasferimento del Liceo Linguistico in esso incluso al Liceo delle Scienze Umane "De Sanctis" e il trasferimento dell'Istituto di istruzione tecnica, anch'esso ricompreso nell'Istituto di istruzione "Deledda", all'I.I.S. "Azuni" di Cagliari.

12. Il Piano, impugnato *in parte qua* avanti al primo giudice da alcuni genitori di allievi minorenni e da allievi maggiorenni dell'Istituto, è stato annullato dal T.A.R. Sardegna, il quale ha ritenuto l'illegittimità della Delibera della Giunta Regionale della Regione Autonoma della Sardegna n. 12/9 del 5.3.2013, approvativa di tale Piano, per mancanza del previo parere obbligatorio della competente Commissione consiliare, siccome previsto dall'art. 14, comma 2, della L.R. 31/1984, vizio ritenuto flagrante e assorbente dal giudice di prime cure.

13. Per porre rimedio a tale vizio, peraltro, la Regione ha adottato in via definitiva la nuova Delibera n. 24/39 del 27.6.2013 che, acquisito il preventivo parere della Commissione consiliare, pur contrario nel merito alla soppressione dell'Istituto, confermava tale scelta e quanto statuito nella precedente Delibera n. 12/9, impugnata dai ricorrenti.

14. Il T.A.R., con la citata sentenza n. 593 del 5.8.2013, ha annullato successivamente, per violazione dell'art. 14, comma 2, della L.R. 31/1984, come

detto, la Delibera n. 12/9 del 5.3.2013 e, pur senza fare espressa menzione della nuova delibera n. 24/39, che non risultava del resto oggetto di espressa impugnativa, ha osservato in motivazione (p. 8 dell'impugnata decisione) che la Giunta Regionale, qualora avesse voluto confermare la propria precedente determinazione sulla questione, avrebbe tuttavia dovuto adottare una nuova deliberazione, spiegando le ragioni di tale difforme scelta.

15. Nel frattempo e in seguito a tale sentenza, tuttavia, la Regione Sardegna ha adottato una nuova delibera, la n. 36/2 del 10.9.2013, con la quale ha disposto di adeguarsi *in toto* alle statuizioni del T.A.R., che aveva annullato *in parte qua* la precedente delibera n. 12/9.

16. Tale ultima delibera, che supera anche la delibera n. 24/39 del 27.6.2013, ripristina nuovamente l'operatività dell'I.I.S. "Deledda", statuendo, come si legge nella sua parte dispositiva, "*di adeguare il Piano di dimensionamento delle istituzioni scolastiche e di ridefinizione della rete scolastica e dell'offerta formativa per l'anno scolastico 2013-2014, approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 12/9 del 5.3.2013 e definitivamente con deliberazione n. 24/39 del 27.6.2013, alle disposizioni contenute nelle sentenze del T.A.R. Sardegna n. 593/2013, n. 594/2013 e n. 598/2013*" (doc. 5 fasc. parti appellate).

17. L'emanazione di tale nuova delibera, integralmente soddisfattiva dell'interesse azionato dagli originari ricorrenti in prime cure, rende improcedibile l'appello proposto dal Ministero avverso la sentenza che ha annullato la precedente delibera, da questi impugnata, posto che anche l'eventuale accoglimento del gravame in questa sede proposto, peraltro anche manifestamente infondato nel merito per la flagranza del vizio che inficia la delibera n. 24/9 del 27.6.2013, come ha ritenuto correttamente il primo giudice, non arrecherebbe alcuna utilità al Ministero appellante alla luce delle nuove determinazioni con le quali la Regione ha deciso di ripristinare lo *status quo ante* delibera n. 12/9.





[REDACTED]

[REDACTED] le spese del presente grado di giudizio, che liquida nell'importo di € 3.000,00, oltre gli accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 25 ottobre 2013 con l'intervento dei magistrati:

- Luciano Barra Caracciolo, Presidente
- Aldo Scola, Consigliere
- Maurizio Meschino, Consigliere
- Claudio Contessa, Consigliere
- Massimiliano Nocelli, Consigliere, Estensore

**L'ESTENSORE**

**IL PRESIDENTE**

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 12/11/2013

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)